

Informativa per la clientela di studio

N. 32 del 29.02.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il decreto semplificazioni

*Il Governo in data 24 febbraio ha approvato un Decreto legge contenente una serie di semplificazioni fiscali (denominato quindi "**Decreto semplificazioni**").*

Tale Decreto contiene una serie di modifiche alle norme fiscali che vanno dalla compensazione Iva, proroga del pagamento dell'imposta scudo fiscale, spesometro, cancellazione di partite Iva inattive, ecc. E' nostra cura metterLa al corrente di tutte le novità introdotte.

Premessa

Venerdì 24 febbraio il Governo ha approvato il previsto decreto legge in materia di semplificazione fiscale. Si tratta di 13 articoli contenuti in un decreto legge di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che poi dovrà essere convertito il legge dal Parlamento.

Di seguito, i punti essenziale del provvedimento nella sintesi predisposta da Palazzo Chigi.

Spesometro

Lo spesometro perde la soglia dei 3mila euro per le operazioni tra soggetti Iva. Accogliendo le richieste degli operatori, il decreto stabilisce che dal 1° gennaio 2012:

- ✓ la comunicazione delle operazioni Iva riguarda tutte le fatture emesse e ricevute come avveniva per il vecchio elenco clienti e fornitori;
- ✓ la soglia (3.600 euro) resta in vigore per le operazioni effettuate senza obbligo di emissione della fattura e ciò al fine di evitare che il dettagliante o l'albergo o il ristorante debbano identificare tutti i clienti che entrano nell'esercizio commerciale. Dal tenore della norma sembra che la soglia valga anche in caso di emissione della fattura a richiesta del cliente, cioè in assenza di un obbligo normativo.

Scudo fiscale

Per lo **scudo fiscale imposta al 16 maggio**. Il nuovo termine di versamento interesserà:

- ✓ l'imposta di bollo speciale sull'anonimato, che avrà poi cadenza annuale,
- ✓ l'imposta straordinaria "una tantum" sulle attività prelevate o dimesse alla data del 6 dicembre 2011.

Partita Iva inattiva

L'attuale formulazione prevede la revoca della partita IVA se non si è svolta attività di impresa, arti o professioni o non si sia presentata la dichiarazione annuale per le ultime tre annualità. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al contribuente che può impugnarlo davanti alle Commissioni tributarie.

Il Decreto semplificazioni prevede l'invio in modo automatico, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione, ridotta a un terzo.

Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall'analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l'Agenzia delle Entrate non proceda alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l'Agenzia procede d'ufficio alla cessazione della partita IVA e all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

Compensazione credito Iva

In considerazione dei risultati ottenuti, nel contrasto delle compensazioni indebite dei crediti Iva, con i vincoli introdotti dal D.L. n. 78/2009, viene prefigurata un'ulteriore stretta, consistente nel dimezzamento della soglia oltre la quale la compensazione è effettuabile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, la quota di credito Iva utilizzabile **liberamente scende da 10.000 a 5.000 euro nell'anno.**

Il Decreto legge rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà i termini e le ulteriori modalità attuative di tale riduzione.

Antiriciclaggio

Estensione dell'obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di antiriciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante (pagamenti pari o superiori ai 1.000 €) alla Guardia di finanza.

La disposizione prevede l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all'Agenzia delle Entrate, **ma alla Guardia di finanza** la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Studi di settore

Il D.L. 98/2011 aveva previsto la possibilità di effettuare un accertamento induttivo quando il contribuente omette il modello degli studi o lo compila irregolarmente, a condizione che il maggior reddito accertato per effetto della corretta applicazione degli studi superi del 10% il reddito dichiarato.

Il Decreto semplificazioni stabilisce ora che **l'accertamento induttivo** è effettuabile quando gli errori di compilazione del modello (o la sua omissione) comportano una: "differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati nella dichiarazione".

Lista evasori

L'Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad elaborare, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o alla Guardia di Finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

Riscossione

Per quanto riguarda la riscossione:

- ✓ prevista possibilità di richiedere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (oggi è possibile solo in caso di proroga);
- ✓ i piani a rata costante già in essere restano validi, ma è prevista la possibilità di passare a un rimborso a quote crescenti;
- ✓ esclusa la decadenza dal piano di rateazione per mancato pagamento della prima rata o di due rate successive: la decadenza scatterebbe solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

Comunicazione e adempimenti formali

Oggi è possibile accedere a regimi fiscali speciali o fruire di particolari benefici tributari su presentazione di un'apposita comunicazione, oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (per esempio, la tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali).

Con il Decreto semplificazione si eviterà che l'inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge.

Al contribuente viene consentita la presentazione della comunicazione ovvero l'assolvimento del particolare adempimento previsto, anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell'inizio dell'accertamento.

Il contribuente pagherà peraltro una sanzione minima di 258 euro. In questo modo si salvaguarda il contribuente in buona fede e vengono sanati quei soli comportamenti che non pregiudicano l'interesse erariale, né l'attività di accertamento.

Trasferimento di denaro oltre frontiera

Nuove sanzioni per chi esporta valuta non dichiarata per importi superiori ai 10.000 euro: con il decreto la sanzione amministrativa e il sequestro potranno arrivare fino al 50% di quanto si tenta di esportare oltre al limite consentito.

Tra le altre novità contenute nel decreto, c'è la scomparsa della possibilità di estinguere la violazione in via breve se l'importo vietato supera i 40.000 euro, in luogo degli attuali 250.000 euro o se il trasgressore ha commesso analoga violazione nei cinque anni precedenti (attualmente si fa riferimento ai 365 giorni precedenti alla data di ricezione dell'atto di contestazione).

Codice dei contratti pubblici

Fino a ieri, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente, pertanto veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente.

Limite di 1.000 € per gli stranieri

Deroga alle norme sulla limitazione del contante per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano. La disposizione prevede che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non trovano applicazione le disposizioni che pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro.

Tracciabilità

Viene differito al 1° maggio 2012 il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

Provvedimenti AAMS

Anche l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato deve pubblicare i provvedimenti nel proprio sito internet. Tali provvedimenti, come già avviene per le altre Agenzie fiscali, avranno valore legale e non necessiteranno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Lavori interinali

Il decreto modifica le disposizioni della legge Biagi sul lavoro interinale. In particolare, viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte. Viene regolamentato anche l'orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione.

Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane potrà chiedere informazioni alle banche, alle poste e agli intermediari finanziari. Inoltre, è in discussione la possibilità di accedere al Ced (la banca dati informatica) del Ministero dell'Interno. Previsto poi l'aumento della sanzione per le differenze, rispetto alla dichiarazione di merci destinate all'importazione (la multa andrà da 6mila a 30mila euro).

Terzo settore

Furbetti del non profit nel mirino: la possibilità di effettuare gli "accessi" le ispezioni viene estesa alle sedi degli enti non commerciali e del terzo settore. Oggi questi locali sono fiscalmente considerati domicilio privato e la novità servirà a rendere più efficaci i controlli contro le false Onlus che in realtà svolgono attività commerciale (es. circoli, palestre, centri ippici).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍